

Per l'approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to SALGARELLA AMBRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE DOMENICO

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE DOMENICO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAVAN GIORGIO

Non necessita il parere di cui all'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA

Si attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE DOMENICO

La presente copia in carta libera, ad uso amministrativo, è conforma all'originale agli atti del Comune.

Li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Buscato Rita



COPIA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 23-12-2013

Ore 20:00

OGGETTO:

Istituzione del Registro comunale dei Testamenti Biologici e conseguente approvazione del "Regolamento comunale per il Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni anticipate di trattamento".

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

CAPPELLETTO MATTEO	Presente
MORO LUIGINO	Assente
FANTON RITA ELISA	Presente
SALGARELLA AMBRA	Presente
PELLIZZON STEFANO	Presente
CANEO WALLY	Presente
SCHIAVON CLAUDIO	Presente
MARCHIORI MAURO	Presente
CROSARIOL MICHELA	Presente
CASTALDO GIANNI	Presente
SEGATTO ALBERTO	Presente
CEOLIN MATTIA	Presente
MEDA PIETRO	Presente
CANALI GIUSEPPE	Assente
SALATIN MERY	Presente
GERETTO FRANCESCA PAOLA	Assente
VIAN LUCA	Presente

Totale Presenti **14** Totale Assenti **3**

Assessori esterni:

Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa all'adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario Generale del Comune.

Scrutatori:

CASTALDO GIANNI
CEOLIN MATTIA
SALATIN MERY

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE DOMENICO

OGGETTO: *Istituzione del Registro comunale dei Testamenti Biologici e conseguente approvazione del "Regolamento comunale per il Registro dei Testamenti Biologici - Dichiarazioni anticipate di trattamento"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), detta anche il testamento biologico, è una espressione che indica le manifestazioni di volontà formulate in un documento scritto e formalmente registrato con le quali ogni individuo, in condizioni di lucidità mentale, decide quali trattamenti sanitari (somministrazione di farmaci, sostentamento vitale, rianimazione, etc.) intende o non intende accettare, nel momento in cui questi trattamenti siano necessari e il soggetto non sia più capace di intendere e di volere, frangente in cui a curare che venga data corretta esecuzione alla suddetta volontà sarà il soggetto fiduciario precedentemente nominato dall'interessato;
- l'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è perciò in esso ribadita la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
- l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo";

CONSIDERATO CHE

- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Capo 1 "Dignità", articolo 3 "Diritto all'integrità della persona");
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001) stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

PRESO ATTO CHE

- il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";
- lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";
- lo strumento che si intende adottare è basato sul principio dell'alleanza terapeutica tra paziente e medico;

- il Codice Deontologico dell'Infermiere prevede, all'art. 36, che "l'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita" e, al successivo art. 37, che "l'infermiere quando l'assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza o documentato".

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale sul fine vita si ritiene comunque possibile redigere una DAT, predisponendo un atto che, pur non essendo formalmente riconosciuto da norma di legge, permetta di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

VALUTATO ALTRESÌ CHE

- il Comitato Nazionale di Bioetica si è così espresso in data 18 Dicembre 2003: "...appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate (...) che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (...)"; ed ha inoltre così specificato: "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà";

RILEVATO CHE

- i Comuni possono, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello stato civile e elettorali, non solo ai fini della conservazione ed archiviazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese dai residenti, ma anche per altre finalità consentite dalla legge;

- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire la conservazione e l'archiviazione in forma pubblica di dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario, rese nel rispetto della normativa vigente inclusa quella in tema di privacy e relativa alla gestione dei dati personali e sensibili;

- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori, e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume unicamente un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

- tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti i residenti la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita;

VISTO

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di istituire un Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, a disposizione dei cittadini residenti nel Comune di San Stino di Livenza;
- 2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, il "Regolamento comunale per il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento" (**Allegato A**);

- 3) di stabilire che il Registro è riservato ai cittadini residenti e domiciliati nel Comune di San Stino di Livenza ed ha come finalità di consentire il deposito nominativo delle DAT ovvero l'indicazione del notaio presso il quale le stesse sono state depositate;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale:
 - a) l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro sessanta giorni dalla esecutività del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle conseguenti modalità operative e il loro adeguamento alle novità introdotte in materia dalla normativa.
 - b) L'adozione di successivi provvedimenti da assumersi, previo esame della competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'esecutività del presente atto (prorogabili per ulteriori trenta giorni su motivata richiesta della commissione) che attivino forme di collaborazione e/o protocolli d'intesa (in particolare Notai, Medici e Professioni sanitari), e/o rapporti convenzionali con gli ordini e /o altri soggetti professionali finalizzati a supportare la persona che intenda presentare la propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
 - c) L'adozione di tutti gli atti necessari a verificare l'opportunità con le altre amministrazioni comunali della costituenda Città Metropolitana (coincidente con il territorio dell'attuale Provincia di Venezia) di promuovere e uniformare l'adozione dei registri delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento da parte dei rispettivi Consigli Comunali.